

REGIONE DEL VENETO



ULSS6
EUGANEA

PIANI MIRATI DI PREVENZIONE

SIPISAL ULSS 6 EUGANEA

INCONTRO DITTE DEL SETTORE LOGISTICA

23 Giugno 2023

GOBBO SABRINA



REGIONE DEL VENETO

VIVO
BENE
VENETO

Piano
Regionale
Prevenzione
del Veneto

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 1) COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO TRA IMPRESE
 - GESTIONE DIRETTA
 - GESTIONE INDIRETTA (IMPRESE IN APPALTO)
- 2) VIABILITA'
- 3) ZONE DI CARICO E SCARICO
- 4) ATTREZZATURE DI LAVORO
UTILIZZATE



Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- CASI DI INFORTUNIO -

- Infortunio avvenuto in uno stabilimento dove si effettua **“il deposito e lo smistamento dei prodotti dolciari e di cioccolate”**
- I **prodotti** arrivano in azienda **stoccati in pallet** e vengono **depositati nel magazzino di giacenza a mezzo di carrelli retrattili**, **successivamente** vengono **ripresi dai carrelli elevatori e trasportati nell'area di smistamento** dove gli addetti alla preparazione dei carichi, a **mezzo di transpallet**, preparano i vari lotti da consegnare ai clienti; **i lotti così preparati vengono avviati nella zona di carico a mezzo di carrelli elevatori** per poi essere spediti al cliente”.
- **Un lavoratore mentre è intento alla preparazione dei lotti da consegnare ai clienti viene investito** (con schiacciamento del piede destro) **da un carrello retrattile che probabilmente invade la sua area di lavoro.**
- **I successivi accertamenti hanno rilevato che non vi era indicazione delle aree, né tantomeno segnaletica orizzontale di separazione.**

I **fattori causali** indicati sono due:

- l'addetto al carrello retrattile ha invaso la zona di lavoro dell'infortunato;
- deposito con assenza di segnaletica.



Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- Un lavoratore sta **controllando la merce nel magazzino** quando viene investito da un [carrello elevatore](#) condotto in retromarcia da un collega, che sta sistemando dei bancali di merce nella stessa area.
- l'**autista** del carrello **“aveva l'attenzione concentrata sul lato destro del mezzo e non si è avveduto della presenza dell'infortunato che si trovava dietro il carrello a sinistra”**. Mentre l'**infortunato** **“era concentrato nel suo compito e non si è accorto dell'avvicinarsi del carrello**, sebbene questo fosse dotato di girofaro e di cicalino di retromarcia”.
- le **procedure aziendali**, note ad entrambi, **“prevedevano che il carrello potesse accedere all'area in cui si è verificato l'incidente solo previa verifica dell'assenza di altri operatori”**.

I fattori causali:

- “l'autista del carrello entrava nell'area del magazzino nonostante in tale area ci fosse personale a piedi;
- l'autista del carrello nel manovrare non si avvedeva della presenza del collega nel raggio di azione del carrello”.



Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA



- Infortunio con un **automezzo**.
- Un **lavoratore sta camminando** all'interno dell' [area del deposito](#) della ditta destinataria del materiale da consegnare e **contemporaneamente un automezzo** della ditta destinataria, condotto da un dipendente della stessa, **effettua una manovra in retromarcia, senza adottare precauzioni rispetto al possibile passaggio di persone**.
- Il **lavoratore viene investito**: prima cade a terra e poi viene trascinato per alcuni metri. Le conseguenze sono lesioni al torace e alla parte destra del cranio con la completa avulsione dell'orecchio sinistro.
- Il **fattore causale**, segnalato, riguarda la retromarcia dell'autista "senza controllare il passaggio di eventuali pedoni".

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

COORDINAMENTO TRA IMPRESE

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:



Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

a) **verifica**, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

b) **fornisce** agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività'.

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

In caso di redazione del **documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera** e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni,
- mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente **risponde in solido** con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.
- Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
 - **8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.**

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- ((8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, **i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto**)).

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

ART. 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

- 1. b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19**

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

Art. 19. Obblighi del preposto

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- ((a) **sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti** ai fini della protezione collettiva e individuale, **intervenire per modificare il comportamento non conforme** fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. **In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti**));



Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) **informare il più presto possibile** i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- d) **informare il piu' presto possibile** i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente** sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- Art. 63.
- **Requisiti di salute e di sicurezza**
- 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
- 2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
- ((3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.))
- 4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
- 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.





Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- **Art. 64.**
- **Obblighi del datore di lavoro**
- **1. Il datore di lavoro provvede affinché:**
- **a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;**
- b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.



Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- **ALLEGATO IV**

- **REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO**

- **1. AMBIENTI DI LAVORO**

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA



- 1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, **banchina e rampe di carico**
- 1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
 - 1.3.1.4. **avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.**
 - 1.3.2. **I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.**




Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 1.3.11. **Le banchine e rampe di carico** devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
- 1.3.12. **Le banchine di carico** devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
- 1.3.13. **Le rampe di carico** devono offrire una sicurezza tale da **evitare che i lavoratori possono cadere.**
 - 1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, **alle vie di circolazione** che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, **nonché alle banchine di carico.**

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- **1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi**
 - **1.4.1. Le vie di circolazione**, comprese scale, scale fisse e **banchine e rampe di carico**, devono essere situate e calcolate in modo tale che **i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza** e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
 - **1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione** per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
 - **1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.**

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA



- 1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- 1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, **il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.**
- 1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano **zone di pericolo** in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per **impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.**
- 1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio **non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.**
- 1.4.10. I pavimenti ed i passaggi **non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.**
- 1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, **gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.**



Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando cio' non sia possibile, adeguate segnalazioni.
 - 1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
- 

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.



Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati **devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.**



Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- 1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che **la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.**
- 1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, **nonché alle banchine di carico.**

Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- Sentenza Corte di Cassazione -

- Presenza di un piano rialzato di lavoro privo di parapetto.
Nozione di luogo di lavoro

- Penale Sent. Sez. 4 Num. 5900 Anno 2019


- Presidente: PICCIALI PATRIZIA

- Relatore: PEZZELLA VINCENZO

- Data Udienza: 17/01/2019

- **Estratto...**

- Nel caso che ci occupa pertanto, secondo il ricorrente, la norma su cui dovrà essere incentrata l'attenzione ai fini della sua corretta applicazione è quella di cui all'allegato IV punto 1.7.3 che espressamente riporta «Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difese equivalenti. Tale protezione non e' richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.»



Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

- La sentenza impugnata dà anche atto: 1. che il teste C. della ASL ha dichiarato di avere osservato il piano in questione nel corso del suo sopralluogo rilevando che **esso era utilizzato sia per il deposito che per compiere altre operazioni** in quanto su di esso erano presenti dei macchinari; 2. che il teste Ba. ha riferito che **il piano in questione, oltre ad essere utilizzato normalmente come passaggio per accedere agli uffici posti al suo margine interno era normalmente utilizzato per eseguire l'imballaggio delle merci.**
- Logica appare essere stata la conclusione, in virtù delle sopra richiamate univoche risultanze che **il piano rialzato in esame fosse anche un luogo di lavoro e come tale non era dotato di provvidenze atte a contrastare il pericolo di caduta**, e che la difficoltà di porre transenne atte a tale scopo avrebbe dovuto indurre il datore di lavoro ad organizzare le operazioni di imballaggio in luoghi appropriati.

GRAZIE
DELL'ATTENZIONE

